



# COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 22 APRILE 2016

N° 14 del 22/04/2016

### OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. MODIFICA CAPITOLO 4 - COMPONENTE TARI

L'anno **duemilasedici**, addì ventidue del mese di Aprile alle ore 21:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>NARDIN ANDREA</u>	X	
3	<u>FUSO FABIO</u>	X	
4	<u>RIZZATO MICHELE</u>		X
5	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
6	<u>CAVALLARO ROSSANO</u>	X	
7	<u>SILVESTRINI STEFANO</u>	X	
8	<u>GARBO ALBERTO</u>	X	
9	<u>GARDINALE LAURO</u>	X	
10	<u>VISENTIN CINZIA</u>	X	
11	<u>PIROLI MICHELE</u>	X	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra Dott.ssa Natalia**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FUSO FABIO, MOSCA MARTINA, VISENTIN CINZIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.  
MODIFICA CAPITOLO 4 - COMPONENTE TARI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la l. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato l'assetto sulla fiscalità immobiliare previsto nella l. 27/12/2013, n. 147;
- con delibera di consiglio comunale n. 20 del 5/08/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale.

VISTA la disposizione del citato comma 682 l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

VISTA la disposizione del comma 683 l. 27/12/2013, n. 147 che prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che per effetto delle novità normative succedutesi negli ultimi mesi, si rende necessario apportare specifiche modifiche, comprendenti la disposizione relativa alla potestà di determinazione delle aliquote, ai seguenti articoli:

- All'articolo 8 "*Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali*" si provvede a dare attuazione al comma 649 dell'articolo 1 della l. 27/12/2013 n. 147 che, nell'ultima versione, dà rilievo all'esclusione dalla tari per le zone che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani nonché ai magazzini di materie prime e merci collegate ad aree di produzione di rifiuti non assimilabili.
- All'articolo 12 "*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*" si modifica l'anno da 2016 a 2018 al comma 5, in applicazione del comma 27, della Legge di Stabilità 2016 (L.28 dicembre 2015, n.208) che modifica l'art.1 della legge 27/12/2013 n. 147.
- All'articolo 13 "*Articolazione delle tariffe del tributo*" si provvede a modificare l'art. 10 sempre in applicazione del comma 27, della Legge di Stabilità 2016 (L.28 dicembre 2015, n.208) che modifica l'art.1 della legge 27/12/2013 n. 147; e si inserisce un nuovo comma che prende il numero 5, trattasi di una ulteriore precisazione considerato il contenuto delle ultime sentenze in materia di rifiuti degli imballaggi terziari e secondari, che si considerano fuori dall'ordinario ciclo dei rifiuti urbani.
- All'articolo 23 "*Riduzione per compostaggio aerobico*" si inseriscono le imprese agricole e florovivaistiche tra le utenze che possono richiedere la riduzione per compostaggio ai sensi dell'art.1, comma 658 L. 147/2013 e successivo art. 37 della Legge 221/2015.
- All'articolo 24 "*Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti*" si riscrive il comma 2 che riportava erroneamente la descrizione del recupero anziché del riciclaggio e si inserisce l'esclusione per imballaggi secondari e terziari al comma 3 in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 13 comma 5.
- All'articolo 25 "*Riduzioni tariffarie per utenze domestiche e riduzioni obbligatorie*" le disposizioni del comma 3 adeguano il regolamento al d.l. 47/2014 articolo 9-bis che introduce una riduzione per legge della Tari a favore degli iscritti AIRE;
- All'articolo 27 "*Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*" si modificano i termini di presentazione di dichiarazioni e variazioni, in quanto più adeguati ai tempi di controllo da parte dell'ufficio tributi.

- All'articolo 28 "Versamenti" si modifica il comma 3 conferendo al Consiglio Comunale la facoltà di stabilire rate di pagamento e scadenze TARI annualmente, compatibilmente con le esigenze di cassa del Bilancio comunale.

CONSIDERATO che l'adozione del regolamento unico costituisce atto fondamentale per la definizione della disciplina dei tributi locali, propedeutico all'adozione delle aliquote e tariffe dei singoli tributi.

RITENUTO che il testo proposto rispecchia i contenuti minimi previsti dalla l. 27/12/2013 n. 147.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 15/12/1997 n. 446 ove si stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il decreto ministeriale del 01/03/2016, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30/04/2016.

VISTO che le modifiche regolamentari di che trattasi sono state esaminate dalla commissione comunale per lo statuto ed i regolamenti nella seduta del 21 aprile 2016;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria.

RITENUTO di approvare le modifiche proposte al suddetto regolamento;

UDITO l'intervento del Consigliere Garbo che illustra le variazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA:**

1. di dichiarare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 5/08/2014, limitatamente alla componente TARI – capitolo 4 - articoli 8, 12, 13, 23, 24, 25, 27 e 28 nella nuova riformulazione come risulta dall'allegato sub A);
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente proposta entra in vigore il 01/01/2016;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC;
5. di dare atto che, sulla base del regolamento, si procederà con successiva delibera alla determinazione delle tariffe TARI;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, la delibera di approvazione della presente proposta e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
8. di dare atto che il presente atto e le modifiche regolamentari allegate verrà pubblicato all'albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4' comma del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bragioto a.c. Fabrizia

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Gilberto Dott. Desiati

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Zappaterra Dott.ssa Natalia

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Relazione di pubblicazione ( Reg. n. \_\_\_\_ )

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 29/04/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
**Ornella Baron**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2016

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito  
Lì, 09/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Zappaterra Dott.ssa Natalia

---